



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 30-07-2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) 2026

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RIZZUTI FRANCESCO	P	DURANTI FRANCESCO	P
PERLI LUCA	A	GAOTI DAGOBERTO	P
SALCIARINI ROBERTA	P	ORTALI GIANLUCA	P
POLIDORI ROBERTO	P	BAGIACCHI GIULIA	P
FABBRI ALESSANDRO	P	CECI MIRKO	P
TASSI FRANCESCO	P		

ne risultano presenti all'appello nominale n. 10 compreso il Sindaco e assenti n. 1.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

RUGGERI CHIARA	P
----------------	---

Assume la presidenza il Signor FABBRI ALESSANDRO in qualità di CONSIGLIERE assistito dal Segretario Comunale STEFANO LUCCIONI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Andreoli Arcangela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
Andreoli Arcangela

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità per il 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) sopprime l'Imposta Unica Comunale detta I.U.C. per le componenti IMU e TASI a far data dal 2020, e fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia alla Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 (legge di Bilancio per il 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

1. n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
2. n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
3. n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
4. n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

5. n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
6. n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
7. n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
8. n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.;
9. n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
10. n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 di Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (**MTR-3**) per il **Terzo Periodo Regolatorio 2026-2029**, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
11. n. 1/DTAC/2025 del 7/11/2025 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché di approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/04/2025 di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il periodo 2025".

Dato atto che in forza dei richiamati provvedimenti dell'ARERA risulta necessario procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Preso atto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF Allegato A, sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025;

Dato atto che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 29, del metodo MTR-3, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Considerato che, a partire dal 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione 397/25/R/RIF, l'Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard", pertanto i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2026 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che con la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. n. 1/2025/DTAC di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare i modelli e il tool approvato con la Determina n. 1/DTAC/2025 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina del 7 novembre 2025 n.1 DTAC/2025 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 e 2027, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Preso atto che la scadenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026, unitamente alle tariffe e al regolamento TARI, è fissata al 31 luglio 2026 con legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 677 L. 199/2025);

Rilevato che, con il MTR-3, l'Autorità di Regolazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Predispone il PEF e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero entro 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di legge per l'approvazione delle determinazioni tariffarie;
- ARERA: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Preso atto che l' "Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*, dunque prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che il Comune di Pietralunga ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 21-12-2025;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, dall'art. 7 del metodo MTR-2 è ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-3, con l'attribuzione del compito di validazione del PEF in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

Atteso che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3 prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2027 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- della valorizzazione del coefficiente CRIa ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie in ciascun anno (2025, 2026) per la determinazione del parametro relativo al limite di crescita, come previsto ai sensi dell'art. 4 MTR-3.

Considerato che il metodo MTR-3 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020.

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 397/2025, dal soggetto gestore, acquisito agli atti, da cui risulta un valore del PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025) pari ad euro 512.651 e, al netto delle detrazioni, pari ad euro 511.706,08;

Preso atto che il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla Relazione tecnica di accompagnamento del Gestore da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 397/2025 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 del metodo MTR-3 della deliberazione ARERA n. 397/2025;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Acquisito l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2026-2029, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) Piano economico finanziario (PEF 2026-2029), elaborato in base allo schema tipo di cui all'Allegato 1 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
- b) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- c) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
- d) dichiarazione di veridicità del Comune, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 4 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
- e) atto di validazione deliberazione dell'Assemblea dei sindaci auri n. 11 del 21-07-2026;

Esaminati il Piano economico finanziario (PEF) 2026-2029 per il biennio 2026-2027 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come trasmessi da AURI con nota pervenuta al protocollo n. 3695 del 21/07/2026, il quale espone un costo complessivo di € 511.706,08, e il relativo piano tariffario 2026;

Ritenuto di approvare conseguentemente le tariffe TARI per l'anno 2026 come in apposito allegato Piano tariffario;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come di seguito riportato:

- Utenze domestiche: 82%
- Utenze non domestiche: 18%

Preso atto delle scadenze del pagamento in 3 soluzioni, 2 in Acconto Tari 2026 con le aliquote 2025 e la 3ª rata a saldo e conguaglio con le aliquote Tari 2026 come da delibera di Giunta comunale n. 45 del 07.05.2026 e di seguito riportate:

- 30 Giugno 2026 1ª rata dell'Acconto Tari 2026;
- 30 Settembre 2026 2ª rata dell'Acconto Tari 2026;
- 02 Dicembre 2026 Saldo o conguaglio;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che attribuiscono al Consiglio

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di un piano finanziario e di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

Tutto ciò premesso e considerato con l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 7, n. 3 contrari (Ortali, Bagiacchi, Ceci) e n. 0 astenuti espressi per
alzata di mano

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di validare il Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2026/2029, predisposto da AURI in base ai criteri citati in premessa come trasmessi con nota pervenuta al protocollo n. 3695 del 21/07/2026 e composto dai seguenti allegati, come previsto ai sensi dell'art. 30 del metodo tariffario MTR-3;
 - f) Piano economico finanziario (PEF 2026-2029), elaborato in base allo schema tipo di cui all'Allegato 1 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
 - g) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
 - h) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
 - i) dichiarazione di veridicità del Comune, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 4 alla Determinazione ARERA n°1/DTAC/2025 del 07/11/2025;
 - j) atto di validazione deliberazione dell'Assemblea dei sindaci auri n. 11 del 21-07-202;
- 3) di approvare l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Comune di Pietralunga per il biennio 2026-2027 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come trasmessi da AURI con nota pervenuta al protocollo n. 3695 del 31/07/2026 e recepiti dal Comune di Pietralunga con il presente atto deliberativo;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- 4) di approvare conseguentemente le tariffe TARI per l'anno 2026 come da apposito documento Piano tariffario allegato;
- 5) di prendere atto delle scadenze del pagamento in 3 rate, stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 07.05.2026, come di seguito riportato:
 - 30 Giugno 2026 Acconto;
 - 30 Settembre 2026 Acconto;
 - 02 Dicembre 2026 Saldo o conguaglio;
- 7) di dare atto che l'importo del tributo provinciale TEFA per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del d.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe tari così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 8) di precisare che il PEF 2026-2029, calcolato in base alle regole del MTR-3, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-3 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);
- 9) di precisare che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della Deliberazione n. n. 397/2025/R/rif sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità;
- 10) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'ARERA come previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 (MTR-3);
- 11) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 7, n. 3 contrari (Ortali, Bagiacchi, Ceci) e n. 0 astenuti espressi per
alzata di mano

DELIBERA

Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire agli uffici comunali di provvedere alle attività conseguenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

FABBRI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale

STEFANO LUCCIONI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione:

oggi stesso viene pubblicato sul sito web comunale per quindici giorni consecutivi (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Pietralunga, li 10-09-2026

IL Segretario Comunale
STEFANO LUCCIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- ☐ il _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c, 4, D.Lgs. 267/2000);

E' stata pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **10-09-2026 al 25-09-2026** senza reclami .

Dalla Residenza comunale, li _____

IL Segretario Comunale
STEFANO LUCCIONI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO